



Direzione Personale e Organizzazione
Relazioni Industriali
il Responsabile

Rete Ferroviaria Italiana
13/07/2006
RFI-DPO1
A0011\PI\2006\0003535

Direzione Manutenzione
Personale e Organizzazione

Sede

Direzioni Compartimentali Infrastrutture

Tutte

p.c. Gestione Risorse

Sede

Coordinamenti Territoriali

Tutti

FS SpA

Direzione Relazioni Industriali

Sede

Oggetto: Art. 74 CCNL AF - Reperibilità.

Sono pervenute da parte di alcune Direzioni Compartimentali Infrastrutture richieste di chiarimenti in merito alla corretta applicazione della normativa contrattuale sulla reperibilità.

In particolare è stato chiesto:

1. se sia possibile mantenere in turno di reperibilità il lavoratore che usufruisca delle sue libertà (permessi, recupero festività, recupero lavoro straordinario, etc.) per assentarsi dal lavoro.

In proposito si conferma che, in analogia a quanto previsto dal punto 6 dell'art. 74 per le assenze per ferie, il lavoratore reperibile che si assenti dal servizio [*con esclusione delle assenze determinate da malattia ed infortunio e di quelle non retribuite*] può essere mantenuto in turno di reperibilità, con la conseguente corresponsione delle relative indennità, a condizione che dichiari, assumendosene la responsabilità, di essere in grado di intervenire in caso di chiamata.

2. quale sia il compenso per reperibilità da attribuire per le giornate previste dal turno come libere dal servizio e che per necessità contingenti, non esclusa la stessa chiamata per reperibilità, diventino giornate lavorative.

Al riguardo va applicata la previsione del 2° comma del punto 6.1 dell'art. 74 CCNL AF che chiarisce che "l'individuazione dei compensi per le giornate lavorative o libere dal servizio è stabilita in base al turno programmato di reperibilità". Pertanto, nel caso in cui un dipendente reperibile venga chiamato a prestare servizio in una giornata originariamente prevista come libera dal servizio, allo stesso spetta il compenso di cui al punto 6.1 lettera b), analogamente nel caso in cui il dipendente fruisca di una giornata di libertà in una giornata originariamente prevista come lavorativa, allo stesso spetta il compenso di cui al punto 6.1 lettera a).

3. se nel caso in cui il lavoratore chiamato per reperibilità venga autorizzato all'uso dell'automezzo privato, il periodo temporale per recarsi dalla propria abitazione al luogo dell'intervento e viceversa, vada considerato come lavoro straordinario.

La risposta è negativa in quanto il periodo temporale da considerare per la determinazione delle ore di straordinario è inequivocabilmente fissato dal punto 6.3 ultimo comma dell'art. 74 CCNL AF in "tutto il tempo intercorrente fra l'ora in cui il dipendente raggiunge il punto di raccolta o di riunione o di intervento e l'ora in cui viene lasciato in libertà presso il punto di raccolta o di riunione o di intervento".


4. quale sia il trattamento da attribuire nelle giornate di sciopero ai dipendenti, operanti in turni fissi ed inseriti in turno di reperibilità.

L'accordo nazionale di Gruppo sui Servizi minimi essenziali del 23.11.1999 prevede espressamente, al punto 4.3.2, che il **personale delle infrastrutture** operante in turni fissi assicurerà "il pronto intervento per il ripristino e la funzionalità delle linee e degli impianti secondo i turni di reperibilità in vigore".

Conseguentemente, il personale inserito nei turni di reperibilità conserva, anche nel caso in cui aderisca allo sciopero, tutti gli obblighi della reperibilità ed i relativi trattamenti economici di cui al punto 6 dell'art. 74 del CCNL vigente.

Ovviamente, se scioperante, nel periodo interessato dall'azione sindacale potrà essere chiamato solo per interventi finalizzati al ripristino e alla funzionalità delle linee e degli impianti..

Distinti saluti,

Il Responsabile
Dr. Franco Pagnanini




Direzione Personale e Organizzazione
Relazioni Industriali
il Responsabile

Rete Ferroviaria Italiana
20/07/2006

RFI-DPO\
A0011\PI\2006\0003750

Direzione Manutenzione
Personale e Organizzazione

Sede

Direzioni Compartimentali Infrastrutture

Tutte

p.c. Gestione Risorse

Sede

Coordinamenti Territoriali

Tutti

FS SpA

Direzione Relazioni Industriali

Sede

Oggetto: Art. 74 CCNL AF - Reperibilità.

Con riferimento alla lettera RFI/DPO/A0011/2006/0003536 del 13 luglio 2006 con la quale sono stati forniti alcuni chiarimenti applicativi dell'art. 74 CCNL AF, è stato chiesto di precisare quale sia il comportamento da tenere nei confronti di un dipendente, inserito in turno di reperibilità, che fruisca di un permesso per donazione sangue ai sensi dell'art. 37 CCNL e che chieda di essere mantenuto in turno di reperibilità nella giornata di fruizione del permesso dichiarando di essere in grado di intervenire in caso di chiamata.

Al riguardo si ritiene che, in relazione alla particolare motivazione alla base del permesso, il dipendente non possa essere mantenuto in turno di reperibilità per le 24 ore successive all'ora del prelievo.

Distinti saluti,

Franco Paganini